


**ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2017 DA DESTINARE AL
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI AZIENDALI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE UNIONCAMERE**

A seguito della ipotesi di accordo sottoscritta in data 5 luglio 2018 e del successivo parere favorevole espresso in data 17 ottobre 2018 dal Comitato esecutivo Unioncamere, il giorno 24 ottobre ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti Unioncamere per la sottoscrizione dell'allegato testo definitivo dell'accordo sulle risorse decentrate, riferite all'annualità 2017, da destinare al finanziamento di contributi aziendali di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti dell'ente e dare attuazione all'art. 65, commi 2 e 3 Ccnl 4.3.2003, all'art. 30, comma 2 Ccnl 11.2.2008,

l'UNIONCAMERE

nella persona del Segretario generale, presidente della delegazione trattante, dott. Giuseppe Tripoli _____





e le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

FP CGIL _____





PER WIGI CARACANSI

CISL FP _____



UIL PA _____



**INTESA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE 2017
DA DESTINARE AI SERVIZI AZIENDALI
PER IL PERSONALE DIPENDENTE UNIONCAMERE**

Le parti

premessi che

- l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei contributi aziendali a valere sulle risorse dell'anno 2017, nel rispetto del limite dell'1% delle spese relative alla retribuzione del personale iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2017 e degli ulteriori chiarimenti interpretativi nel tempo acquisiti (monte salari anno 2015, Aran, Mef), è pari a euro 32.291,00;
- nell'ambito delle disponibilità economiche complessive sopra richiamate, l'importo complessivo pari a euro 27.791,00 viene destinata a finanziare i contributi dell'ente in favore dei propri dipendenti - a titolo di sussidi (sostegni economici e concorso a prestazioni assistenziali), borse di studio, prestiti - e la somma pari a euro 4.500,00 viene destinata a finanziare il contributo per attività culturali, ricreative e con finalità sociali, gestiti dal Cral Unioncamere, organismo formato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 300/1970.

sottoscrivono il presente accordo sui

SERVIZI AZIENDALI UNIONCAMERE

Con l'intento di attivare iniziative di natura sussidiaria in favore di tutti i dipendenti, con particolare riguardo a quelle condizioni di disagio personale, familiare o sociale - anche in relazione alle situazioni reddituali personali e familiari - e valutato positivamente il risultato raggiunto nell'erogazione dei contributi a valere sulle risorse delle annualità precedenti, le parti concordano che ciascun dipendente presenti con una unica istanza, corredata della documentazione probatoria attestante la titolarità e il possesso dei requisiti richiesti, tutte le domande di contributo per le quali intende concorrere (sostegno economico, contributo a valere su prestazioni assistenziali, borsa di studio e prestito).

Le domande ammesse all'esito dell'esame istruttorio della documentazione presentata, a valere sulle diverse misure (sostegno economico, prestazione assistenziale, borsa di studio e prestito), formeranno una prima graduatoria.

Sulla base della prima graduatoria, a ciascun dipendente potranno essere complessivamente riconosciuti contributi fino a un importo massimo individuale pari euro 550,00.

I sostegni economici e il concorso alle prestazioni assistenziali non potranno superare in ogni caso il limite massimo stabilito per ciascuna misura, fisso se a titolo di contributo ovvero pari all'80 % della spesa sostenute dal dipendente se a titolo di rimborso.

Le parti concordano, quindi, di procedere nel modo di seguito specificato:

- a) qualora all'esito della prima graduatoria, le risorse complessivamente disponibili risultino non sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate dai dipendenti, il tetto individuale pro capite sopra individuato, pari a euro 550,00, sarà proporzionalmente ridotto per ricondurlo entro il limite della disponibilità finanziaria complessiva, pari a euro 27.791,00;



- b) qualora, invece, all'esito della prima graduatoria, le risorse complessivamente disponibili risultino ancora capienti, le domande rimaste inevase per effetto del limite pro capite di euro 550,00 formeranno una seconda graduatoria da ordinarsi sulla base della situazione reddituale di ciascun dipendente, come risultante dalla dichiarazione Isee.

Le risorse disponibili verranno ripartite tra gli aventi diritto in misura inversamente corrispondente al valore della dichiarazione Isee presentata, fermo restando il limite massimo stabilito per ciascuna misura e l'entità del concorso alle prestazioni assistenziali, fisso se a titolo di contributo ovvero pari all'80% della spese sostenute dal dipendente se a titolo di rimborso.

L'entità del contributo riconoscibile per effetto della seconda graduatoria non potrà superare l'importo massimo individuale pari euro 250,00, fermo restando la soglia stabilita per ciascuna misura e l'entità del concorso alle prestazioni assistenziali. La dichiarazione Isee dovrà essere, pena esclusione, di tipo ordinario e valida nell'anno in corso e dovrà essere consegnata all'atto di presentazione della domanda di contributo, nei tempi indicati nell'avviso annuale.

Nel caso che all'esito della seconda graduatoria, formata sulla base delle dichiarazioni Isee presentate, risultino ulteriori risorse ancora disponibili, tali somme incrementeranno lo stanziamento dell'anno successivo per le misure che saranno individuate in sede di sottoscrizione dell'accordo sulla destinazione delle risorse annuali.

Le parti individuano, quindi, gli importi da destinare alle diverse finalità di utilizzo, il limite massimo annuo per dipendente relativo alle diverse tipologie di sussidio, l'entità del concorso alle prestazioni assistenziali, l'ammontare delle borse di studio, i criteri con i quali stabilire l'accoglimento delle istanze laddove l'ammontare delle disponibilità non consenta di finanziare tutte quelle presentate, le condizioni reddituali.

SUSSIDI

1A) Sostegni economici.

- a) nella misura fissa individuale di euro 300,00 per assistenza al coniuge, al convivente more uxorio, a parenti o affini entro il secondo grado, anche non conviventi, portatori di handicap o anziani non autosufficienti la cui condizione sia certificata da struttura sanitaria pubblica con riconoscimento dell'invalidità dell'80% ovvero handicap ex l. 104/1992, art. 3.
- b) a titolo di rimborso, nella misura massima pari all'80%, delle spese conseguenti a grave malattia o intervento chirurgico del dipendente, del coniuge, del convivente more uxorio, dei figli. Per il riconoscimento del contributo per grave malattia, si intende quanto disciplinato dal D.M. 21 luglio 2000 n. 278, art. 2, comma 1 lett. a). Ai fini della corresponsione del contributo è indispensabile allegare certificazione medica della competente struttura sanitaria pubblica attestante la suddetta gravità.
- c) a titolo di rimborso, nella misura massima pari all'80%, delle spese sostenute per interventi o cure mediche, comprese quelle riabilitative, escluse quelle farmaceutiche, quelle odontoiatriche e per finalità estetiche, riferite al dipendente o al coniuge, al convivente more uxorio, ai figli.

1B) Concorso a prestazioni di natura assistenziale

Il concorso alle prestazioni assistenziali non può superare il limite massimo stabilito per ciascuna misura, fisso se a titolo di contributo ovvero pari all'80% della spese sostenute se a titolo di rimborso, come di seguito specificato:

- a) rimborso delle spese funerarie sostenute per decesso coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado;



- b) contributo per la nascita ovvero l'adozione di figli, nella misura fissa di euro 300,00; in deroga al tetto massimo individuale pro capite sopra detto di euro 550,00, in caso di parto o adozione plurimi, il contributo viene riconosciuto per ciascun figlio;
- c) rimborso delle spese sostenute per costi di asili nido, scuola di infanzia, anche privati, per iscrizione, rette mensili e servizio mensa;
- d) rimborso delle spese sostenute per costi del servizio mensa della scuola pubblica primaria e secondaria di primo grado;
- e) rimborso delle spese sostenute per costi inerenti la frequentazione dei centri estivi per figli fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- f) rimborso delle spese sostenute per l'acquisto libri di testo previsti dai corsi di studio fino alla scuola secondaria di secondo grado, di istituti scolastici pubblici o privati, per i dipendenti o per i figli dei dipendenti; la spesa sostenuta per i libri di testo potrà essere rimborsata esclusivamente se corredata dalla lista dei libri relativa all'anno scolastico di riferimento, rilasciata dall'istituto scolastico;
- g) rimborso delle spese sostenute per l'acquisto abbonamento mezzi di trasporto pubblico (treno, autobus, metropolitana) per i dipendenti;
- h) rimborso delle spese sostenute per l'acquisto ausili e/o protesi ortopediche e/o acustiche per i dipendenti;
- i) rimborso delle spese sostenute per l'acquisto lenti e occhiali da vista, lenti corneali per dipendenti;
- j) rimborso delle spese sostenute per cure dentarie e protesi per i dipendenti;
- k) rimborso delle spese sostenute per la cura e l'assistenza di familiari di cui al comma 2 Sostegno economico 1A primo punto, lett. a), con disabilità di cui alla legge n. 104/1992 o invalidità all'80%;
- l) rimborso nella misura massima pari all'80% della spesa sostenuta per la sottoscrizione di polizza assicurativa intestata al dipendente; in caso di istanza di rimborso a valere sulla presente misura, il dipendente non può contestualmente presentare istanza di sussidio per sostegno economico 1A, lett. b) e lett. c) né di contributo a prestazioni di natura assistenziale 1B, lett. h), lett. i), lett. j).

Le spese potranno essere rimborsate esclusivamente se corredate del documento fiscale di acquisto (scontrino/fattura).

BORSE DI STUDIO

Per poter ottenere il riconoscimento della borsa di studio, il candidato:

- non deve aver beneficiato, per lo stesso anno scolastico o accademico, di analogo beneficio da altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati;
- non deve aver fruito di assegno di studio, di alloggio gratuito o semi-gratuito in appositi istituti privati.

Viene riconosciuta una borsa di studio per un importo individuale di:

- a) euro 100,00 per figlio iscritto o che abbia frequentato un corso di studi della scuola secondaria di primo grado, in istituti pubblici o paritari, legalmente riconosciuti;
- b) euro 150,00 per figlio iscritto ovvero per il dipendente medesimo che abbia frequentato un corso di studi della scuola secondaria di secondo grado, in istituti pubblici o paritari, legalmente riconosciuti.

Ai fini della concessione della borsa di studio agli studenti di scuola secondaria (primo o secondo grado), il candidato:



- deve aver conseguito la promozione, nell'anno scolastico completato nell'anno di competenza delle risorse (es. risorse 2017, promozione a.s. 2016-2017);
 - deve aver conseguito una votazione pari ad almeno il 70% di quella massima attribuibile;
- c) euro 300,00 per figlio a carico ovvero per il dipendente medesimo che frequenta o che abbia frequentato un corso di studi universitari o post universitari nell'annualità di competenza delle risorse (es. risorse 2017, a.a. 2016-2017).

Ai fini della concessione della borsa di studio nell'ambito di corsi di studio universitari il candidato:

- deve essere in corso in base all'ordinamento che la Facoltà prevede per il corso di laurea frequentato;
- deve essere in regola con i Crediti Formativi Universitari (CFU);
- deve aver sostenuto almeno quattro esami nell'anno solare di pertinenza. Le idoneità conseguite (linguistica, di tirocinio, ecc.) non concorrono al computo degli esami sostenuti nell'anno;
- deve aver riportato una votazione media negli esami sostenuti non inferiore a 25/30 ovvero ad almeno l'83% di quella massima attribuibile.

Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui ai punti precedenti *1A Sostegni economici e 1B Concorso a prestazioni di natura assistenziale* le parti concordano quanto segue:

- le spese sostenute possono essere rimborsate sole se corredate da documentazione probatoria di spesa di natura fiscale (scontrino/fattura/ricevuta);
- la documentazione probatoria di spesa può essere intestata anche al coniuge, o al convivente more uxorio, o al figlio, se maggiorenne;
- il dipendente ovvero il coniuge, convivente more uxorio o figlio, se maggiorenne, deve rendere dichiarazione contestuale alla richiesta attestante di non aver percepito né percepire analogo beneficio, da altri soggetti pubblici o privati, in forma diretta o indiretta, anche tramite familiari
- per le sole richieste di contributo di cui alla tipologia *1A Sostegni economici, lett. b)* il rimborso di spese sanitarie sostenute per grave malattia o intervento chirurgico può essere anticipato in corso d'anno, sulla base delle motivazioni addotte dal dipendente.
- in caso di rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione di polizze assicurative intestate al dipendente (*1B Concorso a prestazione di natura assistenziale lett. l)*, al dipendente non potranno essere riconosciuti sostegni economici di tipo *1A, lett. b) e lett. c)* né contributi a prestazioni di natura assistenziale di tipo *1B, lett. h), lett. i), lett. j)*.

PRESTITI

Viene riconosciuto un contributo per l'abbattimento dell'onere complessivo degli interessi sostenuti su piccoli prestiti (mutui chirografari) concessi da istituti di credito, anche diversi dall'istituto tesoriere dell'Ente, in una percentuale pari al 50% dell'onere complessivo degli interessi sostenuti, anche contratti al fine di rinegoziare prestiti già in essere, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- concessi per una somma massima di euro 15.000,00;
- restituibili in un massimo di 5 anni.

Possono presentare domanda di contributo i dipendenti che all'atto di presentazione della domanda:

- prestano servizio presso l'Unioncamere in ruolo a tempo indeterminato,
- stanno restituendo all'istituto di credito la somma e gli oneri connessi relativi a mutuo chirografaro non superiore a euro 15.000,00, ottenuto non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della domanda.

Il contributo erogato da Unioncamere per l'abbattimento degli interessi sostenuti, risolvendosi in un rapporto diretto tra amministrazione stessa e dipendente, non può intendersi in alcun modo come forma di garanzia o fidejussione della prima nei confronti dell'Istituto erogante il prestito.

La misura economica per tale finalità risulta indicata con riferimento all'anno di pertinenza nel prospetto allegato all'avviso annuale.

UNIONCAMERE *g.m.*

FP CGIL *Di Gennaro* *Schnefelle*

Per Luigi CARACASIS
CISL FP *Chiampferes* *Martelle* *Mauri*

UIL PA *Felice* *Capolavoro*